

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno dodici del mese di ottobre

In Roma, in via Val seriana, 5, INT. 13, sono presenti :

- FURNARI SALVATORE FABIO nato a Enna il 27 agosto 1963 e residente a Roma in via Val Seriana, 5 ; C.F. FRN SVT 63M27 C3420;
- FAILLACI VALERIA nata a Roma l'8 ottobre 1959 ed ivi residente in via Val Seriana, 5; C.F. FLL VLR 59R48 H501N ;
- ANGELOZZI MAURIZIO nato a Roma il 03 aprile 1959 e residente a Palombara Sabina via Gorizia s.n.c.; C.F. NGL MRZ 59D03 H501B;
- FARACI MASSIMILIANO nato a Roma il 14 luglio 1965 residente a Ardea (RM) in via Monreale, 36; C.F. FRC MSM 65L14 H501V;
- AGOSTINI PATRIZIO MARIA nato a Roma il 20 luglio 1960 ivi residente in Piazza Perin del Vaga, 4; C.F. GST PRZ 60L20 H501H;
- MARREDDA GIUSEPPE nato a Roma il 17 marzo 1964 ivi residente in via G. M. Terreni, 25; C.F. MRR GPP 64C17 H501Z;
- TABELLIONE SANDRO nato a Roma il 29 giugno 1950 ivi residente in via A. Casciani, 107 ; C.F. TBL SDR 50H29 H501E.

Detti comparenti sono tutti cittadini italiani.

E' costituita tra i presenti, e quanti altri in futuro verranno a farne parte, un'associazione culturale denominata "*Terre Sommerse*", con sede in Roma, oggi in via Val Seriana, 5;

l'associazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo quanto esplicitamente indicato nell'art. 2 dello Statuto Sociale che previa sua lettura si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da un contributo annuo, da effettuarsi da ciascuno degli associati;
- b) da lasciti, donazioni, contributi e da qualsiasi somma e valore che venga versata all'associazione. I presenti riuniti in assemblea nominano i componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- FURNARI SALVATORE FABIO (Presidente);
- FAILLACI VALERIA (consigliere);
- ANGELOZZI MAURIZIO (consigliere);
- TABELLIONE SANDRO (vice Presidente)
- AGOSTINI PATRIZIO MARIA (consigliere)

I quali presenti dichiarano di accettare la carica.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni.

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le leggi che regolano la materia.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà il 31 dicembre 1998.

## STATUTO

### *DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRE SOMMERSE"*

#### *TITOLO I*

##### DENOMINAZIONE - SCOPO - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 1 - E' costituita con sede in Roma, oggi via Val Seriana, 5 - int. 13 - una associazione culturale con la denominazione "*Terre Sommerse*". Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali in Italia e all'Estero. La durata dell'associazione è illimitata. L'assemblea ne può deliberare lo scioglimento.

ART. 2 - L'Associazione si propone lo scopo di predisporre, allestire, promuovere, organizzare tutte le manifestazioni teatrali, musicali e culturali in genere, che siano meritevoli di essere propagandate, sviluppando conseguentemente tutti quei contratti che possono concretizzarsi in manifestazioni, rappresentazioni, concerti, incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre, purché attinenti ad una visione culturale dei problemi e con una particolare attenzione alla musica. L'Associazione si propone, inoltre, di pubblicare notiziari, studi, saggi, quaderni di documentazione, libri, audiovisivi, dischi, sviluppare contatti con organismi similari, effettuare tutte quelle azioni di stimolo necessarie per il raggiungimento dello scopo predetto, anche trattando con Enti e Ministeri.

Inoltre, l'Associazione può proporre tali attività, anche per scopo di beneficenza, in particolare in aiuto dell'infanzia, nelle zone del terzo mondo e nelle zone di guerra (adozioni a distanza e opere di beneficenza per bambini bisognosi in genere), e per il reinserimento degli ex detenuti nel mondo del lavoro.

L'associazione svolge la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessaria o utile per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

ART. 3 - E' tassativamente escluso ogni scopo di lucro.

ART. 4 - Il patrimonio sociale è illimitato è costituito da:

a) un contributo annuo da effettuarsi da ciascuno degli associati, su delibera del Consiglio di Amministrazione;

b) lasciti, donazioni, contributi e da qualsiasi somma e valore che a qualsiasi titolo venga versata all'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

## *TITOLO II*

ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, senza alcuna limitazione di cittadinanza, fede, razza, le persone fisiche o giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni organizzazione che abbiano interesse, diretto o indiretto, al conseguimento degli scopi sociali.

I soci sono di due categorie:

a) soci fondatori -

b) soci aderenti.

c) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere nominati soci onorari.

ART. 6 - Hanno la qualifica di soci fondatori coloro (persone o enti) che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione e che, pur non intervenuti nella costituzione, abbiano contribuito, sia inizialmente che successivamente al potenziamento dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio fondatore sarà dichiarata in sede di ammissione, dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione inappellabile.

Essi hanno diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie.

ART. 7 - Sono soci aderenti tutti coloro che, aderendo agli scopi dell'Associazione, siano ammessi a farne parte e versino il contributo associativo stabilito anno per anno dal Consiglio d'Amministrazione. Essi potranno intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberativo.

ART. 8 - Potranno essere nominati soci onorari, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che si saranno particolarmente resi emeriti per cospicui apporti di ordine culturale e finanziario.

ART. 9 - La domanda di ammissione a socio è rivolta al Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare l'ammissione o meno del richiedente.

La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali successive modifiche, nonché l'impegno al pagamento della quota di ammissione e delle quote associative. E' esclusa, comunque espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10 - La qualità di socio si perde, oltre che per recesso unilaterale:

- a) per morosità nei riguardi delle quote sociali;
- b) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di associazione è stata accolta;
- c) in caso di grave inadempienza associativa e di indegnità morale.

### *TITOLO III*

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se eventualmente nominato.

ART. 12 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente salvo diversa designazione da parte del Consiglio stesso.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre.

Sono di sua competenza:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività sociale ed il rapporto del collegio sindacale ove nominato;

**b) l'esame e l'approvazione dei bilanci;**

Possono intervenire all'Assemblea ordinaria i soci di tutte le categorie. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

ART. 14 - L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione. Essa delibera:

- a)** sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b)** su tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione crederà di sottoporle;
- c)** sulle modifiche dello Statuto;
- d)** sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, tranne per le ipotesi di cui alla lettera a) e d), per le quali è necessario la maggioranza dei 2/3.

ART. 15 - La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, dieci giorni prima di quello fissato dall'adunanza, ovvero ancora con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque membri, la cui durata in carica viene fissata in cinque anni. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti i soci. Il primo Consiglio d'Amministrazione viene nominato in sede di costituzione dell'associazione.

ART. 17 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 18 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, salvo diversa designazione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti, in caso di parità di voti si ritiene accolta la proposta approvata dal Presidente. Le deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario e fanno piena fede.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso indicante il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato. Sono valide le convocazioni telefoniche, telegrafiche o mediante telefax di almeno due giorni prima di del giorno fissato. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, essere convocato tutte le volte che lo richiedono almeno due consiglieri o tutti i sindaci ove nominati. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente dopo quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, può provvedere un singolo consigliere o sindaco.

ART. 19 - Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezioni. In particolare, a solo titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazioni, spettano ad esso:

- a) l'approvazione dei bilanci e delle relazioni da sottoporre all'assemblea;
- b) l'ammissione di nuovi associati;
- c) la nomina dei soci onorari;
- d) le deliberazioni sulle destinazioni dei fondi patrimoniali;
- e) le nomine di eventuali procuratori generali e speciali.

ART. 20 - La firma sociale per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente.

Il consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ad un componente del Consiglio d'Amministrazione con la

qualifica di Consigliere delegato ed attribuirgli la firma e la rappresentanza sociale nei modi che crederà più opportuno.

ART. 21 - Il collegio sindacale, ove nominato, vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, è composto da tre sindaci, anche non associati. Essi durano in carica tre

anni e sono rieleggibili. Essi possono effettuare atti di ispezione presso gli uffici dell'Associazione. I sindaci, ove nominati, nei primi quattro mesi dell'anno dovranno redigere un rapporto sulla gestione dell'anno precedente da sottoporre all'assemblea.

#### *TITOLO IV*

#### BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sarà sottoposto all'approvazione della prima assemblea.

ART. 23 - I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale. L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

#### *TITOLO V*

#### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente od Associazione che persegua fini analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione provvederà, ove necessario, all'emanazione di un *REGOLAMENTO* per la disciplina delle attività dell'Associazione, che verrà sottoposto a parere ed approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 26 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti.

FIRMATARI:



